



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

**Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla
luce degli ISA Italia**
la data della relazione, casi particolari

Dott. Piero Maccioni

26 ottobre 2016

A fine luglio 2016 il CNDCEC ha pubblicato il Documento
“*Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA
Italia*”, predisposto dalla Commissione Nazionale principi
di Revisione.

**Il documento è rivolto ai componenti del collegio
sindacale che effettuano anche la revisione
legale e individua sette aree “critiche” oggetto di
specifici approfondimenti.**

Nella stesura del paragrafo “*eventi successivi*” la
Commissione ha ritenuto utile e necessario questo **spe-
cifico inserto** (alla pag. 139)

Linee Guida per il Sindaco-Revisore

“Qualora trascorrano i **15 giorni** che precedono il termine per il deposito della relazione di revisione **senza** che il soggetto incaricato della revisione legale **riceva idonea documentazione** - **ovvero la riceva solo parzialmente**: si pensi al caso non raro in cui l'organo di amministrazione abbia deliberato l'approvazione del progetto di bilancio e contestualmente abbia dato mandato all'amministratore delegato di apportare eventuali integrazioni per migliorare l'informativa ed il documento viene quindi **sensibilmente modificato** - sarà necessario inviare entro la scadenza del termine (cioè entro i 15 giorni dall'assemblea dei soci), una nuova comunicazione scritta che ribadisca l'impossibilità per il revisore di **adempiere** al proprio mandato nei termini di legge.

dott. Piero Maccioni

3

Linee Guida per il Sindaco-Revisore

L'invio di tale secondo sollecito (un esempio è riportato in Allegato 5) si rende necessario in quanto, in difetto di idonea comunicazione da parte del revisore, potrebbe risultare, **seppure per causa non imputabile al revisore medesimo**, l'**inadempimento** degli obblighi derivanti dall'incarico di revisione legale e la conseguente violazione del diritto di informazione del socio.”

dott. Piero Maccioni

4

Nel recente documento "*La relazione unitaria*" del 30 marzo 2016, al n°1) pag. 7, in merito alla data della relazione del revisore si legge:

«La data di emissione è quella in cui il collegio approva il documento. **Tale data**, salvo il caso di rinuncia formale al termine di deposito da parte dei soci, **non deve essere successiva a tale termine, inteso come il quindicesimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea** per l'approvazione del bilancio.»

Tuttavia, nella realtà quotidiana è facile sperimentare come non sia raro il caso in cui il documento contabile (o parte di esso, es.: la nota integrativa) viene **sensibilmente modificato** anche dopo l'approvazione da parte del CdA; in alcuni casi accade anche di ricevere il documento definitivo proprio nell'arco temporale dei 15 giorni antecedenti l'assemblea.

dott. Piero Maccioni

5

Linee Guida per il Sindaco-Revisore

In sostanza finora, per un fatto imputabile alla **condotta poco diligente di un terzo**, il sindaco-revisore è stato "auto-penalizzato" in quanto l'ipotesi che si verificassero simili circostanze non era neanche prevista.

Ovviamente entro il 15° giorno antecedente la 1ª convocazione dell'assemblea il Collegio/Sindaco Revisore dovrà - **in luogo del deposito della propria relazione** - inviare una comunicazione all'assemblea (per il tramite dell'organo amministrativo, che dovrà riferire sul punto all'assemblea) segnalando che **non si trova nelle condizioni di poter depositare entro i termini di legge**, indicandone i motivi.

dott. Piero Maccioni

6

Linee Guida per il Sindaco-Revisore

In sintesi, l'inciso "**non deve**" - senza la previsione di ulteriori fattispecie - faceva sì che il Collegio/Sindaco Revisore che si fosse trovato nella condizione descritta avrebbe **contravvenuto** a quanto disposto dalle norme indicate dalla professione per un fatto causato dal "**non fare**" altrui.

La via "normale" sarebbe quella della **ri-emissione della relazione**, in tali circostanze è una via solo teorica e di difficile attuazione pratica: chi mai emetterebbe una relazione (nel 15° giorno antecedente l'assemblea) su un documento parzialmente incompleto quando è consapevole che dovrà poi emettere la nuova relazione pochi giorni dopo?

dott. Piero Maccioni

7

Linee Guida per il Sindaco-Revisore

Con il paragrafo di pag. 139 del documento "Linee Guida", in sintesi, la Commissione non ha fatto altro che segnalare quanto **già in uso nella prassi professionale**, che obiettivamente rispetta l'etica professionale che ci viene chiesto di osservare, rispetto alla **retrodatazione** (l'unica alternativa), che viceversa la viola in modo palese.

Dovendosi diffondere questa modalità, la stessa potrà contribuire (speriamo) anche a far comprendere all'organo amministrativo che il proprio "**non fare**" **non si riverbererà più** in una **violazione** (nei fatti, con la retrodatazione) delle norme che disciplinano la professione da parte del revisore legale.

dott. Piero Maccioni

8

Fonti utilizzate per la realizzazione delle slides:

- **«La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti»**, CNDCEC del 30 marzo 2016
http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/Txt_img_menu.aspx?id=dacb6d2d-f91a-4566-8ff7-a6200e372bc7&idT=c9d0f06c-3c19-4c1e-b642-320e289bh3a8&mode=3
- **«Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia»**, Commissione Nazionale principi di Revisione del CNDCEC, 25 luglio 2016
<http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=53ba137b-38f0-446f-bc61-cf26af897ae6>